

« Nel primo comma alle parole: salvi i diritti acquisiti alla pubblicazione della presente legge, *sostituire*: salvo il rispetto dello stato di fatto alla pubblicazione della presente legge da costituire diritto acquisito ».

« In fine del secondo comma aggiungere: a meno che si limitino alla distribuzione gratuita dei medicinali ai poveri ».

L'onorevole Della Porta ha facoltà di parlare.

DELLA PORTA. Le mie proposte sono ben modeste: mirano a togliere un possibile equivoco d'interpretazione.

Vi è una frase nella prima parte dell'articolo 12, nella quale si dice: « salvo i diritti acquisiti al momento della pubblicazione della legge ».

Ora è certo che i criteri per determinare quali sono gli estremi teorici dei diritti acquisiti, sono chiari e oramai pacifici, ma è certo che la determinazione dell'esistenza di un diritto acquisito implica sempre un apprezzamento giuridico. Sarebbe quindi meglio dire in quell'articolo che si rispetta lo stato di fatto alla pubblicazione della legge, stato di fatto che si consacrerrebbe secondo il concetto del mio emendamento come un diritto acquisito.

In sostanza ogni diritto acquisito si basa su uno stato di fatto.

Questa dizione mi parrebbe più chiara, allo scopo di evitare possibili apprezzamenti giuridici da parte dell'autorità amministrativa.

Il secondo emendamento riguarda una opportunità pratica, che forse è sfuggita ai compilatori del disegno di legge.

Nelle grandi città, specialmente, le Opere pie od ospedali, provvedono con farmacie centrali al servizio gratuito della distribuzione dei medicinali poveri.

Ora avviene che, per mettere i poveri più facilmente in grado di poter conseguire la distribuzione gratuita dei medicinali, nei grandi comuni, si mettono, nei vari quartieri, i cosiddetti dispensari, che non sono farmacie; sono dispensari dove certe forme di medicamento sono già preparate e si possono distribuire facilmente ai poveri. Lì non c'è pericolo di concorrenza, perchè non si fa che un servizio pubblico di distribuzione di medicinali ai poveri, servizio pubblico obbligatorio per i comuni.

Ora parrebbe a me che coll'aggiungere una disposizione in questo senso, che cioè le restrizioni dell'articolo 2 non si applicano ai dispensari istituiti soltanto per la distri-

buzione gratuita dei medicinali ai poveri, si verrebbe a togliere di mezzo la possibilità di un equivoco.

Sono, questi, emendamenti intesi al buon funzionamento di questo servizio.

Del resto, mi rimetto all'onorevole presidente del Consiglio circa la opportunità di accettarli e di inserirli nell'articolo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio dalla seconda parte. L'onorevole Della Porta propone che al capoverso ultimo di questo articolo si aggiunga: « a meno che si limitino alla distribuzione gratuita dei medicinali ai poveri ».

Ora questo è già stato fatto con l'aggiunta all'articolo che ha letto testè l'onorevole Presidente. Infatti è stato aggiunto questo: « l'autorizzazione può essere accordata per un numero maggiore di farmacie, quando ciò sia richiesto dalla necessità del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri ».

Quindi noi ammettiamo che, per il servizio speciale della somministrazione dei medicinali ai poveri, possa aprirsi più di una farmacia dal comune...

DELLA PORTA. Senza le restrizioni dell'articolo 2?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Senza le restrizioni, perchè si ammette un numero maggiore. Naturalmente questi dispensari dovranno avere tutti i requisiti di una farmacia; saranno retti da uno che abbia il diploma, dovranno presentare tutte le garanzie. Ma appunto, avendo stabilito che quel limite di numero si può oltrepassare per il servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri, in questa parte è completamente adempiuto a ciò che desidera l'onorevole Della Porta.

Quanto alla prima parte, l'articolo mi pare chiarissimo, poichè esso dice: « Le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale, salvi i diritti acquistati alla pubblicazione della presente legge, possono essere autorizzate, con le approvazioni per esse prescritte, ad aprire ed esercitare farmacie ».

Vuol dire che quelle che hanno già una farmacia e la esercitano legalmente non hanno più bisogno di alcuna concessione. Invece le altre che non hanno ancora l'esercizio, possono ottenerlo nelle forme che stabilisce questo articolo.